
RIGO E21 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEDUCIBILI

DEDUZIONE SPETTANTE ANCHE PER FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

In questo caso la detrazione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad altro soggetto (nel prospetto “ Familiari a carico” sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è uguale a zero). Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Sono deducibili le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.

Questi oneri sono deducibili anche se sostenuti per familiari a carico. *(Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.4)*

Sono altresì deducibili nei periodi d’imposta in cui i termini di versamento sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche; ai sensi della medesima disposizione è previsto, in via transitoria, che coloro che non hanno dedotto negli anni della sospensione possano fruirne nell’anno del versamento.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori versati nel 2012 per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli versati con il premio di assicurazione Responsabilità civile autoveicoli (Rca). Nel modello 730/2013 è prevista l’indicazione a parte dell’R.C veicoli nella colonna 1 del rigo E21
- il contributo previdenziale versato alla gestione separata dell’Inps nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente risultante da idonea documentazione;
- i contributi agricoli unificati all’Inps – Gestione ex Scau per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è ineducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti)
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forme pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono pertanto deducibili anche i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria. Nel caso in cui il contribuente abbia versato dei contributi per il riscatto di laurea di un familiare fiscalmente a carico, tali contributi andranno indicati a rigo 17 codice 32.
- i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (cosiddetta assicurazione casalinghe).

Le somme versate all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi non possono essere considerati come contributi previdenziali obbligatori o facoltativi in quanto non generano una prestazione futura da parte dell’istituto previdenziale, ma costituiscono una sorta di autorizzazione necessaria per superare il divieto di cumulo ovvero una regolarizzazione per aver violato il divieto negli anni passati.

(Circolare n.48/E del 07.06.2002) (Circolare n. 24/E del 10.06.2004)

DOCUMENTI DA ESIBIRE

Contributo al SSN versato con il premio di assicurazione di responsabilità civile per veicoli:

- quietanza relativa al premio pagato. Dall'anno d'imposta 2012 si potrà portare in deduzione dal reddito solo la parte di contributi che supera complessivamente l'importo di 40 euro.

Contributi previdenziali versati a gestioni separate da particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici...):

- ricevute bancarie e postali relative ai versamenti eseguiti.

Contributi previdenziali versati alla gestione separata INPS e all'INAIL ove previsto:

- certificazione del sostituto che attesti il versamento alla gestione separata INPS e all'INAIL per le quote a carico del lavoratore.

Contributi agricoli unificati versati all'INPS gestione ex SCAU:

- ricevuta del versamento.

Contributi previdenziali volontari e contributo INAIL pagato alle casalinghe:

- ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati nel 2012.